

Concetti Chiave

DIRITTO / DOVERE ALL'ISTRUZIONE



Costituzione (Art. 34)

ISTRUIRSI è sia un diritto sia un dovere perché attraverso lo studio possiamo migliorare le nostre condizioni di vita

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

DIRITTO / DOVERE ALL'INFORMAZIONE



Costituzione (Art. 21)

Solo attraverso una **CORRETTA INFORMAZIONE** sappiamo quello che avviene nel mondo e abbiamo gli strumenti per decidere

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure

DIRITTO AL LAVORO



Costituzione (Art. 4)

Attraverso il **LAVORO** esprimiamo le nostre capacità, percepiamo un reddito e quindi possiamo programmare il nostro futuro

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto

DIRITTO / DOVERE ALLA SALUTE



Costituzione (Art. 2)

Abbiamo il diritto di **CURARCI IN CASO DI MALATTIA** e di vivere in un contesto che ci consenta di conservarci il più possibile sani

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti

DIRITTI AMBIENTALI



Costituzione (Art. 9)

Dobbiamo **RISPETTARE L'AMBIENTE** in cui viviamo perché curare la salute della terra significa curare noi stessi

La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

LA COSTITUZIONE ITALIANA

Io non dimenticherò mai più quel pezzettino di carta rettangolare, ch'era dato a me, proprio a me [...] perché io persona, guidato dalla mia coscienza, potessi apporvi alcuni segni con la matita. Ho detto, mediante quel segno io condanno la monarchia. Ho detto: se ne vada il re. [...] E quando saranno partiti il re e i suoi seguaci, prestissimo, io spero [...] io dirò a me medesimo: 'Fosti tu a mandarli via, quel giorno, mettendo la croce sul quadratino a sinistra del foglietto, il quadratino della donna, che voleva dire la Repubblica'.



Queste parole sono state pubblicate su un quotidiano nazionale all'indomani delle votazioni del 2 giugno 1946, quando in Italia ci fu l'importante referendum che chiedeva ai cittadini di scegliere tra la repubblica e la monarchia. Dalle preferenze dei cittadini che hanno scelto la repubblica nascerà la Costituzione italiana, entrata

in vigore il 1° gennaio 1948. All'interno del Percorso studieremo in particolare gli organi della Repubblica (Parlamento, Governo, Magistratura) a cui sono affidati i tre poteri fondamentali dello Stato, ovvero quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario.

Lo Stato e le leggi

1. Le caratteristiche delle leggi

I comportamenti ammessi o vietati in uno Stato sono stabiliti dalle **leggi** che, per essere tali, devono avere caratteristiche ben precise: prima di tutto devono essere orientate al bene comune, senza salvaguardare gli interessi di singole persone o di particolari gruppi economici, politici ecc.; per questo le leggi hanno un **carattere generale e astratto**, cioè sono rivolte a tutti.

La legge, poi, deve essere coattiva, ovvero prevedere una **pena** (cioè una punizione) nel caso non venga rispettata. La pena può essere **pecuniaria**, cioè prevedere il pagamento di una somma di denaro (per esempio una multa per avere parcheggiato in divieto di sosta), oppure **detentiva**, che comporta la reclusione in carcere.

2. La differenza tra leggi e regole



Il carattere **obbligatorio**, o coattivo, delle norme, costituisce la principale differenza tra norme e regole: la pena detentiva, infatti, non scatta quando si violano le regole imposte in famiglia, a scuola oppure nel nostro gruppo di appartenenza. Anche in questi ambienti, però, il mancato rispetto di una regola porta diverse conseguenze: un castigo, una nota sul diario, la disapprovazione espressa da persone a cui teniamo molto ecc.

3. L'ordinamento giuridico

L'insieme delle leggi e delle norme che regolano la vita di uno Stato si chiama **ordinamento giuridico**. Alla base di esso vi è la **Costituzione**, ossia la legge fondamentale nella quale sono contenuti i principi che devono ispirare tutte le altre norme: per questo motivo la Costituzione di un Paese assume un'importanza straordinaria.

4. Diritto privato e diritto pubblico

Le leggi di uno Stato si dividono in due grandi categorie: il diritto privato e il diritto pubblico. Il **diritto privato** regola i rapporti giuridici tra i singoli individui, come per esempio il matrimonio, la costituzione di società ecc.

Il **diritto pubblico**, invece, prende in considerazione le norme che regolano il funzionamento dello Stato e degli enti pubblici e i rapporti tra questi e i cittadini.

Le leggi che riguardano una particolare materia possono essere raccolte in specifici codici, tra cui ricordiamo:

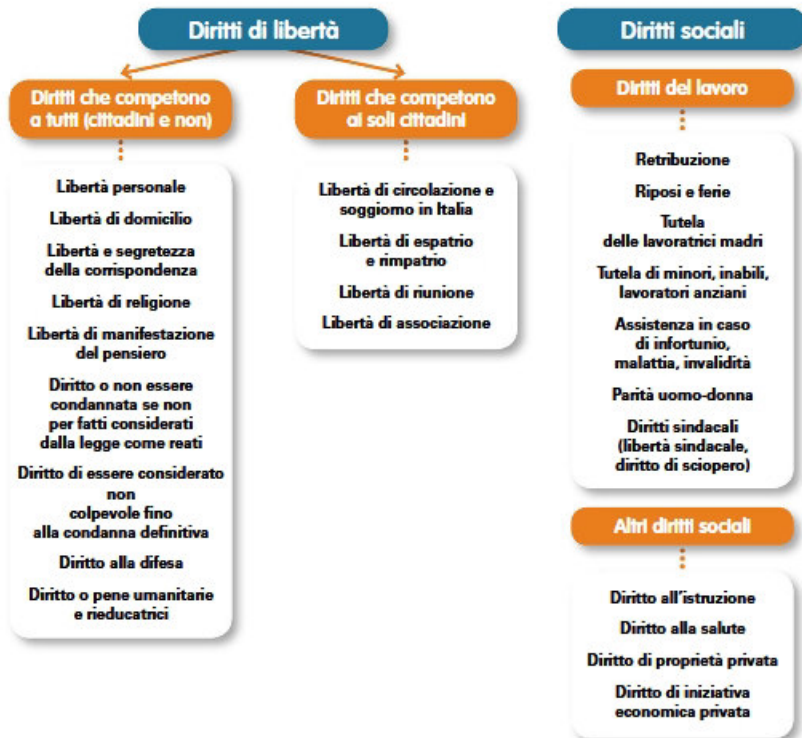
- il **Codice civile**, nel quale sono riunite le norme riguardanti i rapporti tra le persone;
- il **Codice penale**, che stabilisce le tipologie dei reati e le sanzioni ad esse collegate;
- il **Codice della strada**, nel quale sono contenute le regole della circolazione stradale;
- il **Codice di navigazione**, che interessa non solo le imbarcazioni ma anche il traffico aereo.

5. Lo Stato di diritto

Per indicare l'insieme delle leggi e delle norme stabilite da uno Stato viene usato anche il termine **diritto**: per questo motivo un'organizzazione politica che si fonda sul rispetto delle leggi (prima di tutto sul rispetto rigoroso della Costituzione) e sulla loro applicazione viene detta anche **Stato di diritto**.

È interessante sottolineare che la parola "diritto" ha anche un altro significato, e cioè quello di un **interesse della persona che la legge riconosce e tutela**: pensiamo a quante volte ci capita di usare espressioni come "è un mio diritto!" per rivendicare qualcosa che ci spetta, oppure quante volte abbiamo sentito parlare di "diritto allo studio", "diritto ad avere cure mediche", "diritto al lavoro" ecc.

Nello schema riportato qui sotto sono citati alcuni tra i diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione, divisi in diritti sociali, politici ed economici.



LE LEGGI

Sono:

- obbligatorie;
- generali;
- astratte.

Spiega perché.

La Costituzione della Repubblica italiana



Il simbolo della Repubblica, che qui vedi all'interno della bandiera tricolore, è una ruota dentata, che simboleggia il lavoro, circondata da un ramo di ulivo, che simboleggia la pace, e da un ramo di quercia, che simboleggia la forza del popolo italiano. Dentro, una stella, che fin dal Risorgimento simboleggia l'Italia.

1. Il "compromesso costituzionale"

La Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, è espressione delle forze politiche protagoniste della lotta contro il fascismo. Dopo la fine della seconda guerra mondiale e il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, che decise il passaggio dalla monarchia alla repubblica, i rappresentanti di queste forze si riunirono in un'Assemblea costituente, per dare al Paese una nuova Costituzione. Fino a quel momento era rimasto in vigore lo Statuto Albertino, la Costituzione concessa nel 1848 nel Regno di Sardegna e poi, a partire dal 1861, estesa al Regno d'Italia.

Il confronto tra idee politiche diverse diede origine a un "compromesso costituzionale" che cercò di trovare punti d'incontro intorno ai principi fondamentali condivisi da tutti. I lavori dell'Assemblea costituente terminarono il 22 dicembre 1947 quando il testo della Costituzione fu approvato con 453 voti favorevoli e 62 contrari.

2. Le modifiche alla Costituzione

L'articolo 138 della nostra Costituzione fissa in modo preciso le regole da seguire per la discussione e l'approvazione di leggi di revisione della Costituzione (che modificano parti di essa) o per altre leggi costituzionali (che hanno lo stesso valore delle norme costituzionali).

IL DIRITTO DI VOTO ALLE DONNE

Uno dei principali indicatori di democrazia è legato al diritto di voto riconosciuto alle donne. Quella delle donne è stata una lunga battaglia che solo nel Novecento ha portato al riconoscimento di tale diritto: in Italia, per esempio, le donne poterono votare per la prima volta solo il 2 giugno 1946, in occasione del referendum tra monarchia e repubblica e dell'elezione dei deputati dell'Assemblea costituente. La tabella riportata a lato mostra le date in cui le donne hanno raggiunto il diritto di voto in alcuni Stati: va però ricordato che ancora oggi in alcuni Paesi questo diritto fondamentale non è stato ancora riconosciuto.

La percentuale di donne elette nelle assemblee parlamentari a suffragio diretto è inoltre un dato importante per valutare la partecipazione femminile all'attività politica. Le quote di parlamentari italiane elette alla Camera nelle votazioni politiche del 2013 è pari al 31,4% degli onorevoli e rappresenta un record per il nostro Paese (nel 2008 erano il 17%). Certo non è una percentuale paragonabile a quella dei Paesi scandinavi, dove le elette sono il 41,2%, ma è una percentuale maggiore rispetto a quella di altri Stati europei, come per esempio la Francia (26,2%) e il Regno Unito (22,6%).

Anno in cui è stato concesso il diritto di voto alle donne (in alcuni Stati)	
Nuova Zelanda	1893
Australia	1901
Finlandia	1906
Germania	1918
Stati Uniti	1920
Inghilterra	1928
Spagna	1931
Francia	1945
Italia	1946
Cina	1947
Canada	1948
India	1949
Giappone	1950

Per arrivare all'approvazione di queste leggi sono necessarie due deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato, espresse a intervalli di tempo non inferiore ai tre mesi e con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera in occasione della seconda votazione. Nessuna modifica al testo costituzionale, tuttavia, può essere contraria ai principi fondamentali espressi nei primi dodici articoli della Costituzione.

L'articolo 139, inoltre, impone che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Non c'è, dunque, possibilità di un ritorno alla monarchia.

3. Una costituzione "rigida"

Le leggi costituzionali possono essere sottoposte a un referendum popolare, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, se ne fanno domanda un quinto dei membri di una camera o 500.000 elettori o cinque Consigli regionali. Il referendum, però, non può avere luogo se la legge è stata approvata nella seconda votazione con una maggioranza dei due terzi da ciascuna camera.

Questa procedura così laboriosa, che fa della nostra Carta una costituzione rigida, perché difficile da modificare, è finalizzata a salvaguardare il testo costituzionale, mettendolo al riparo da abusi o da decisioni che possono comprometterne lo spirito. Lo schema riprodotto in basso può essere utile per dare l'idea di come è strutturata la Costituzione e dei suoi contenuti fondamentali, alcuni dei quali saranno oggetto della nostra attenzione nelle prossime pagine.

Principi fondamentali (artt. 1-12)

Sono i fondamentali dello Stato italiano, alla base di tutti gli altri articoli della Costituzione e ai quali si devono ispirare le leggi fondamentali dello Stato.

Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54)

Vi sono indicati i diritti e i doveri dei cittadini: i diritti sono libertà riconosciute e tutelate dalla legge; i doveri sono comportamenti obbligatori dettati dalla legge nell'interesse della società. Ogni individuo deve esercitare la propria responsabilità per servirsene dei propri diritti e doveri in modo equilibrato.

Parte seconda: Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139)

Vi è indicato l'ordinamento della Repubblica, ovvero l'organizzazione dello Stato, la struttura e i compiti dei suoi organi.

Disposizioni transitorie e finali

Riguardano situazioni relative al passaggio dal regime monarchico al regime repubblicano. Oggi queste disposizioni non hanno più valore pratico.

LESSICO DI CITTADINANZA

ASSEMBLEA COSTITUENTE: l'organo composto dai rappresentanti di diverse forze politiche che ha avuto il compito di scrivere la Costituzione della Repubblica italiana.

CAMERA/SENATO: i due rami del Parlamento italiano a cui è affidato il potere legislativo.

Lavoro • Solidarietà
• Eguaglianza
• Religione
• Cultura e ricerca • Pace

Libertà di circolazione,
di riunione,
di associazione,
di stampa
• Famiglia e matrimonio
• Salute • Istruzione •
Tutela dei lavoratori
• Proprietà
• Diritto di voto
• Partiti politici
• Proposte
di legge popolari

• Titolo I Rapporti civili (artt. 13-28)
• Titolo II Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)
• Titolo III Rapporti economici (artt. 35-47)
• Titolo IV Rapporti politici (artt. 48-54)

• Titolo I Il Parlamento (artt. 55-82)
• Titolo II Il Presidente della Repubblica (artt. 83-91)
• Titolo III Il Governo (artt. 92-100)
• Titolo IV La Magistratura (artt. 101-113)
• Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni (artt. 114-133)
• Titolo VI Garanzie costituzionali (artt. 134-139)

Composizione,
poteri e
funzionamento
degli organi
della
Repubblica